

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETRARA, NEBBIA, TORNATI, CORLEONE, VOLPONI, DIPAOLO, LOPS, BUSSETI, ANDREINI, IANNONE, SCARDAONI, NESPOLO, CARDINALE, MONTINARO, TRIPODI, PUTIGNANO, CASADEI LUCCHI e POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1990

Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia

ONOREVOLI SENATORI. - L'area interessata al Parco dell'Alta Murgia è la parte più interna dell'Altopiano delle Murge di nord-ovest della provincia di Bari.

Si tratta di un sistema collinare in forma di quadrilatero allungato che corre parallelamente alla costa adriatica con una larghezza pressochè costante (circa 20 chilometri) e i cui confini con il Tavoliere dauno, l'Appennino lucano e le Murge di sud-est sono naturalmente segnati, rispettivamente dalla Valle dell'Ofanto, dalla Fossa Premurgiana e dall'insellatura di Gioia del Colle.

L'area da destinare a parco è evidenziata nella cartografia allegata. Detta area si estende per circa 90 mila ettari e compren-

de i residui di una vegetazione boschiva spontanea (11 mila ettari); la porzione più consistente di territorio è costituita da pascoli nudi e arborati (60 mila ettari); le attività agricole sono tradizionalmente limitate alle sacche di terra rossa adagiate negli avvallamenti e nelle lame dove prevalenti sono le colture cerealicole (19 mila ettari).

La presenza storica dell'uomo è fortemente documentata dalla straordinaria testimonianza di architetture e manufatti legati alla viabilità, alla pastorizia, all'agricoltura, alla raccolta delle acque.

Amministrativamente, l'area interessa parzialmente gli agri di dieci comuni della provincia di Bari e precisamente quelli di Poggiorsini, Gravina, Altamura, Corato, Ru-

vo, Spinazzola, Minervino Murge, Andria, Bitonto e Toritto. Complessivamente questo territorio coincide con il comprensorio gestito dalla comunità montana della Murgia nord-occidentale, istituita nel 1975 ai sensi della legge n. 1102 del 1971.

Dal punto di vista geologico l'Alta Murgia costituisce una grossa zona calcarea la cui conformazione lascia facilmente identificare i diversi gradi di emersione del rilievo. L'ossatura calcarea di questa regione è rappresentata in massima parte da calcari. Si tratta di un complesso di rocce carbonatiche formatesi durante l'ultimo periodo del mesozoico, che va sotto il nome di cretaceo (circa 130 milioni di anni fa), per accumuli di sedimenti di ambiente marino. Rocce di origine organogena, quindi, determinate dalla sedimentazione di organismi animali e vegetali di particolari proprietà calciofissanti.

Morfologicamente, il paesaggio attuale è caratterizzato da deformazioni di scarsa entità dovuti a piegamenti e faglie che trovano corrispondenza, rispettivamente, in rilievi, depressioni, scarpate, gradoni e solchi torrentizi di erosione (lame).

Si impostano così, su originari motivi strutturali, la depressione valliva di Montegrosso-San Magno e quella fra Ruvo di Puglia e Palo del Colle; i rilievi di Monte Caccia (679 metri), di Torre Disperata (679 metri), di Murgia del Cesaro, eccetera; i bruschi e talora netti salti di livello che si mettono in evidenza qua e là nella ondulata morfologia del terreno; i gradini terrazzati, addolciti per l'azione marina, che scendono verso la Bassa Murgia e il mare e ancora la forma attuale del costone, così fortemente inciso da solchi profondi e sinuosi, che separa la Murgia dalla fossa bradanica lungo tutta la parte nord-ovest/sud-est, come pure i tratti debolmente inclinati di quest'ultima tra il costone e la strada statale n. 97.

Più vistose ed appariscenti sono le doline. Trattasi di puli formati per sprofondamento, raggiungendo una profondità di oltre 550 metri.

Le forme sotterranee (ipogee) sono distinte in pozzi, inghiottitoi, voragini, caver-

ne e grotte riccamente adornate da colorate e suggestive formazioni di stalattiti e stalagmiti.

I diversi ambienti naturali hanno subito un notevole degrado a causa dell'eccessivo disboscamento e pascolo. Negli anni più recenti la causa principale di degrado naturalistico è stata la pratica dello spietramento, cui una miope politica di sovvenzioni pubbliche ha consentito di estendersi a macchia di olio. La trasformazione di pascoli spontanei in colture cerealicole attraverso la frantumazione delle pietre ha causato l'erosione del territorio in cambio di terreni poveri, soggetti ad un veloce processo di desertificazione per l'azione erosiva dei venti e il dilavamento delle acque piovane, azioni non più contrastate dalla presenza degli apparati radicali della preesistente vegetazione spontanea.

La contrazione delle aree boschive e il depauperamento vegetazionale hanno prodotto effetti negativi sulla quantità e qualità della fauna selvatica, caratterizzata da una ricchissima e variegata gamma di specie animali.

I boschi sono prevalentemente costituiti da roverella che si associa con il fragno, la coccifera, il leccio, il cerro ed il farnetto. Si tratta per lo più di boschi cedui ricchi di sottobosco.

Tipiche forme di degradazione del bosco ceduo sono le garighe a cisti, ad euforbia, a salvia triloba, a timo.

Agricoltura e pastorizia continuano ad essere le uniche fonti di reddito e 31 miliardi netti di ricchezza prodotta ne sono la riprova, ma occorre prendere atto che una funzione essenziale nella vitalizzazione di questo territorio è affidata al rapportarsi dell'uomo alla campagna ed ai suoi settori economici vitali.

Il territorio, dunque, è il frutto di un processo di stratificazione che ha generato quella complessa trama di rapporti fra l'uomo e l'ambiente attraverso i quali ha preso forma una territorialità estremamente ricca e complessa. Rapporti che si inquadrano in un processo di condizionamento reciproco da cui, da un lato, l'ambiente naturale determina per l'uomo la

condizione stessa del suo esistere, dall'altro, le varie culture plasmano la natura stessa costruendo e riorganizzando assetti e risorse. È così, quindi, che si è ristrutturato un contesto geografico così particolare come è quello rappresentato dall'altipiano murgiano. Una particolarità fatta di eventi eccezionali che hanno determinato la costruzione di una territorialità che si è espressa attraverso forme altamente originali, dando luogo ad un solido ed omogeneo disegno che, riuscendo sempre ad esprimere forme coerenti e culturalmente riconoscibili, è oggi caratterizzato da una propria inconfondibile identità.

Infatti, il territorio è interessato da una moltitudine di fenomeni naturali e testimonianze storico-architettoniche. Ne sono prova i villaggi ipogei, le specchie e le tombe a tumulo, le necropoli e le cinte murarie fortificate, le chiese rupestri e le cappelle, adornate da affreschi e decorazioni parietali di notevole fattura, le masserie fortificate con piscine e pozzi annessi, i casali, gli jazzi, i pagliari, i tratturi, i castelli federiciani come quelli di Gravina e di Castel del Monte.

Dalla descrizione sia pure sommaria del territorio e delle emergenze più significative, si ricava la rilevanza generale dei valori da proteggere e l'urgenza di affidare alle istituzioni locali e alle popolazioni da esse amministrate un quadro normativo straordinario che possa garantire non solo un'adeguata tutela dell'Alta Murgia, ma offrire alle comunità del Parco un'occasione di sviluppo economico e sociale.

Daltronde, le condizioni di degrado in cui versa il territorio, i continui tentativi di utilizzarlo per attività marginali, e comunque estranee alle vocazioni proprie del contesto ambientale, costituiscono alcune delle ragioni della proposta legislativa con la quale non si intende affatto invadere la competenza regionale, atteso il carattere di preminente interesse nazionale che riveste il Parco dell'Alta Murgia.

Ma vi è di più. La maturata consapevolezza delle popolazioni della Murgia che è possibile promuovere un adeguato sviluppo attraverso la riqualificazione ambientale e

attraverso una sua autentica riprogettazione induce il legislatore ad altre considerazioni e valutazioni di carattere economico e sociale.

Tommaso Fiore, noto storico e saggista, autore del libro «Un popolo di formiche», scriveva, nell'aprile del 1925, a Piero Gobetti, parlando della sua terra di origine (Altamura): «Non occorre dirti che c'è una Puglia non letteraria, non retorica, del tutto ignorata, desolata, tetra, respingente, disperata, da tutti per calcolo e per viltà trascurata, quella della Murgia di nord-ovest e dei suoi anche più rozzi contadini. Bisogna che tu impari ad amarla, anche perchè non sanno nè possono amarla gli altri».

Abbiamo citato tali parole perchè pensiamo che esse, pur se iscritte in una tensione etico-politica risalente a sessantacinque anni fa, toccano con innocente violenza ma anche con immediatezza il cuore di problematiche questioni ancora oggi irrisolte e riguardanti il destino di un'area interna del Mezzogiorno d'Italia.

Una mutata coscienza però, soprattutto a fronte delle emergenze ambientali ed ecologiche, ci permette oggi di ipotizzare un diverso approccio e sensibilità con le quali approfondire la cruda descrizione di Tommaso Fiore.

Da sempre posto ai margini dello sviluppo, e perciò ignorato da quei flussi finanziari tesi ad una pianificazione nazionale o territoriale, questo territorio ha pagato, fin dal dopo guerra, il costo di una pesante presenza in termini di servitù militari contro cui le popolazioni locali, i movimenti di base insieme alle forze politiche e sindacali e con il contributo autorevole dei vescovi e delle diocesi di Puglia hanno aperto una vertenza democratica realizzando, per limitarci agli anni ottanta, due grandi marce sotto il simbolo della pace, dell'occupazione e dello sviluppo.

Queste considerazioni ci rimandano immediatamente al cuore della nostra domanda iniziale e cioè a quel dualismo marginalità-sviluppo su cui si è storicamente fondata la «questione Murgia», una questione che paradossalmente non ha perso la sua cen-

tralità di problema tipico del Mezzogiorno e su cui si sono appuntati cinquant'anni di rivendicazioni sociali e di (scarsi) interventi pubblici, con il risultato tuttavia che non si è riusciti ancora a sottrarre questo territorio dalla sua ormai secolare condizione di debolezza strutturale e di marginalità economica rispetto alle aree forti del Paese e della Regione.

Sembra a noi, perciò, che la situazione odierna sia di gran lunga la più pericolosa per l'integrità stessa di quest'area, sottoposta ad attacchi così brutali (discariche, poligoni, inquinamento, spietramento, abbandono) da costituire una vera e propria condanna al suo definitivo silenzio.

Operare efficacemente contro questo degrado richiede la definizione di una politica che non si limiti alla rincorsa delle (sempre più temibili) emergenze che minacciano il territorio dell'Alta Murgia, ma che affronti nella globalità e alle radici il problema della sua identità e della sua vocazione per proiettarli in un coerente progetto di sviluppo sociale ed economico che stabilisca una volta per tutte ciò che la Murgia deve o non deve essere. Crediamo, infatti, che se la marginalità della Murgia rispetto alle politiche di intervento nazionali e regionali sia un elemento forte ed incontestabile, altrettanto non possa dirsi per un giudizio di marginalità *tout court* che declassifichi per sempre questa terra.

Oggi più che mai la riflessione circa la definizione del rapporto classicamente configurato tra aree periferiche e aree interne o, se si preferisce, tra aree forti e aree deboli, deve cedere il passo ad una più accurata e diversa interpretazione capace di coniugare i problemi dell'emarginazione sociale, della disoccupazione, dell'inquinamento, della scomparsa di risorse fruibili con nuove sperimentazioni in grado di recuperare le risorse delle cosiddette aree deboli nella considerazione che queste ultime possono offrire risposte adeguate alle molteplici e nuove esigenze della nostra società contemporanea.

La congestione e l'inquinamento delle aree urbane e il degrado delle zone limitrofe delle città, la pressochè totale scomparsa

della vegetazione spontanea a favore delle monocolture agricole, la crisi stessa di una agricoltura industriale che impoverisce i terreni senza riuscire a fornire prodotti biologicamente sani, la deturpazione generalizzata del paesaggio, la perdita unilaterale di valori e identità culturale, legati in gran parte al mondo contadino, sono fenomeni che pongono con forza all'intera società l'esigenza di definire spazi e opportunità che costituiscano valide alternative ad uno stile di vita percepito sempre più come alienante e dannoso.

Perciò siamo fermamente convinti che i tumultuosi mutamenti degli ultimi decenni consegnino ad un territorio con le caratteristiche dell'Alta Murgia un ruolo inedito e centrale nel più vasto ambito territoriale in cui esso si colloca.

Forse Tommaso Fiore non lo poteva prevedere, ma noi possiamo affermare che, anche in modo paradossale a causa dell'ostracismo e dell'indifferenza di cui è stato vittima, il territorio dell'Alta Murgia può offrire oggi per le sue risorse delle reali e originali possibilità di riscatto. Infatti, nonostante la mancanza di consumati *topoi* che possano facilmente risvegliare la nostra ammirazione, l'Alta Murgia rivela un fascino raro e prezioso. La sua specificità consente una molteplicità di prospettive che invitano a scrutare curiosi un universo ancora non del tutto esplorato: innanzitutto lo spazio che si apre su uno scenario di rara primitività e bellezza e percorribile in lungo e in largo in tutte le direzioni; poi il clima che corona la sua altitudine e la sua posizione strategica sia rispetto al mare che alle montagne. Lo spazio e il clima dell'Alta Murgia dovrebbero essere posti nel novero di terapie efficaci e guarire particolari malattie della nostra civiltà moderna, prima fra tutte la congestione di uomini e cose. Un paesaggio duro, ma anche delicato e puro che estende i suoi colori e i suoi profumi su un'area che rappresenta l'unico residuo di vegetazione spontanea della provincia barese e in cui si riscontrano quasi tutti i maggiori fenomeni del carsismo, con centinaia di grotte ed inghiottitoi naturali (la «grave di Farualle», per limi-

tarci ad un solo esempio, con i suoi 256 metri di profondità esplorata, rappresenta il precipizio più profondo dell'Italia centro-meridionale). Un'area che è stata oggetto di studio da parte della Commissione ambiente della Comunità economica europea e inserita in una mappa delle zone mediterranee da salvaguardare per la presenza di specie rapaci in via di estinzione.

In queste dune calcaree si dispongono e si confondono, senza distonie con l'ambiente circostante, le opere varie e complesse dell'ingegno e dell'arte contadina e pastorale, frutti di un lavoro secolare. Chilometri e chilometri di muri a secco, tratturi, trulli, cisterne, neviere, splendidi jazzi e masserie, casali e castelli (fra i quali citiamo il castello di Gravina, quello del Garagnone e Castel del Monte), testimoniano un fenomeno di altissimo valore storico e culturale che, oltre a sancire l'equilibrio tra attività agro-silvo-pastorali ed esigenze abitative, ha implicato un'esemplare assetto sociale che si prefiggeva il controllo dell'ambiente. Un patrimonio architettonico rurale dunque dislocato in vario modo sul territorio che, pur registrando oggi un relativo stato di abbandono, è necessario sottrarre al progressivo degrado perchè sia recuperato e riutilizzato, perchè, se è vero che il repertorio delle antiche masserie rappresenta l'identità culturale, artigianale, architettonica della Puglia, occorre aggiungere che le masserie dell'Alta Murgia, in particolare, possono fornire l'intera casistica delle masserie di Puglia, sia sotto l'aspetto organizzativo delle diversità di impiego sia per l'ampia conformazione delle articolazioni architettoniche.

L'Alta Murgia rappresenta, allora, un connubio straordinario ed unico di valori paesaggistici, naturalistici e storico-culturali destinato a crescere negli anni a venire.

Questa consapevolezza contribuisce a rimuovere le troppe ambiguità che la parola sviluppo porta con sè: lo sviluppo cui si vuole tendere non consiste in una mera espansione della capacità produttiva del territorio o nella definizione di sparuti interventi di tutela ambientale. La sperimentazione che si vuole progettare è nella

direzione di uno sviluppo socio-economico compatibile che salvaguardi l'integrità fisica, biologica e paesaggistica dell'Alta Murgia, uno sviluppo che operi su questo patrimonio per arricchirlo e tutelarlo creando, nel contempo, concrete opportunità di lavoro nei settori dell'agricoltura biologica, delle nuove tecniche di allevamento zootecnico, dell'agriturismo, della produzione culturale.

Crediamo che una scelta di questo tipo abbia il merito di restituire un'identità precisa e una vocazione certa al territorio dell'Alta Murgia; una scelta che, se perseguita coerentemente, collocherebbe positivamente la «bioregione dell'Alta Murgia» non solo nel sistema regionale pugliese, ma anche nella vicinissima Lucania, determinando un'arricchimento per l'intera comunità locale. Un'azione territoriale perciò, che si ponga l'ambizioso obiettivo di unificare le politiche dei diversi enti locali interessati all'area qui considerata, nello sforzo di innescare un processo di ricomposizione politica e culturale all'insegna della tutela ambientale e dello sviluppo delle attività compatibili, richiede un valido momento di unificazione progettuale e gestionale.

Il nuovo ordinamento delle autonomie locali (legge 8 giugno 1990, n. 142) offre a questo proposito spunti interessanti nell'assegnare a comuni e province funzioni amministrative relative all'assetto e all'utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico, nel prevedere forme associative e di cooperazione (quali convenzioni e consorzi) per la gestione associata di funzioni e servizi, nonché la promozione di accordi di programma tra le diverse amministrazioni comunali, provinciali, regionali, statali e di altri enti pubblici per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedano una tale sinergia.

Lo strumento che a nostro giudizio traduce in maniera più coerente le finalità della politica di intervento qui delineata e che raccoglie l'esigenza di fondo comune ad un vasto arco di forze politiche, sociali e culturali, è sicuramente quello dell'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia,

così come esplicitato nel nostro disegno di legge.

Non solo si cercherebbe in tal modo di istituire il primo parco rurale d'Italia la cui originalità valorizzerebbe ancor più i circuiti turistici esistenti, ma si darebbe una risposta coerente alle potenzialità e alle attese delle popolazioni di questa area interna del Mezzogiorno d'Italia, di questo sud nel sud che è il territorio dell'Alta Murgia.

Il disegno di legge si compone di diciassette articoli.

Esso contiene, accanto al regime di vincoli, azioni e programmi tendenti allo sviluppo economico e sociale dell'area da proteggere e di quelle limitrofe sulla base di una moderna concezione della protezione, secondo la quale i valori naturali e culturali non solo non devono essere distrutti, ma devono costituire una risorsa da valorizzare per uno sviluppo compatibile con la loro conservazione.

Le misure di salvaguardia sono regolate dall'articolo 1, prescrivendo un divieto assoluto a tutte quelle attività, come le servitù militari e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura, che possano pregiudicare l'essenza stessa del territorio.

L'articolo 2 detta le modalità dell'istituzione del Parco, mentre le finalità sono indicate in modo dettagliato nell'articolo 3.

L'articolo 4 detta norme di principio sull'organismo cui è demandata la gestione, garantita dalla partecipazione dei

rappresentanti dei comuni, della provincia, della regione e delle associazioni naturalistiche.

Particolare rilievo assume l'articolo 5, laddove si affidano all'ente di gestione compiti ampi di ricerca e di sperimentazione.

L'articolo 6 regola la istituzione e i compiti del consiglio scientifico del Parco, mentre l'articolo 7 si occupa della vigilanza.

L'articolo 8 detta le norme per la gestione provvisoria del Parco in caso di intervento sostitutivo dello Stato, prevedendo: un consiglio di amministrazione, composto di undici membri in rappresentanza delle istituzioni nazionali e locali e delle associazioni naturalistiche e culturali più rappresentative; il consiglio scientifico, composto da dieci specialisti; il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti; la direzione del Parco.

Gli articoli da 9 a 13 prevedono il piano territoriale, il programma di attuazione, il regolamento del Parco, gli accordi di programma e gli strumenti provvisori di programmazione.

Il personale, le sanzioni e il finanziamento, ammontante complessivamente nel triennio 1990-1992 a lire 35 miliardi, sono regolamentati rispettivamente dagli articoli 14, 15 e 16.

La data di entrata in vigore della legge è stabilita dall'articolo 17.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Misure transitorie di salvaguardia)

1. La regione Puglia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le misure transitorie di salvaguardia del territorio dell'Alta Murgia, risultante dalla cartografia allegata, e comprendente i territori dei comuni di Altamura, Andria, Corato, Gravina, Minervino Murge, Poggiorsini, Ruvo, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto, atte a garantire il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3.

2. La regione Puglia, contestualmente all'adozione delle misure di salvaguardia, approva progetti specifici di sviluppo per la corretta utilizzazione delle risorse del territorio di cui al comma 1 e delle aree limitrofe.

3. Fino alla adozione delle misure di salvaguardia, sono vietati:

a) ogni mutamento di destinazione d'uso del territorio e della relativa utilizzazione agricola;

b) l'esecuzione di nuove opere infrastrutturali e la trasformazione di quelle esistenti salvi i casi di constatata urgenza e necessità delle stesse, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente che ne verificherà le condizioni di impatto sull'ambiente e la conformità alle misure di salvaguardia, oltre ai vincoli già emanati. In nessun modo potranno essere autorizzate opere che, con la loro esecuzione, possano pregiudicare l'essenza stessa del territorio e le finalità di cui all'articolo 3;

c) le costituzioni di servitù militari nel territorio del Parco, nonchè l'utilizzo di esso per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

d) ogni mutamento delle strutture architettoniche e dei manufatti storici, in particolare masserie, jazzi, poste, castelli, piscine, pozzi, neviere, trulli, muri a secco, tratturi, salvi i casi di constatata urgenza e necessità di opere di consolidamento, manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di preservarle da azioni di degrado e depauperamento in atto, e di opere anche demolitorie nel caso in cui lo stato dell'immobile costituisca pericolo per la incolumità pubblica e privata, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente ai sensi della lettera b);

e) l'edificazione di nuove strutture architettoniche, salvi i casi di constatata urgenza e necessità di ristrutturazioni, anche con aumento di superficie e volume, a scopi produttivi, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente, ai sensi della lettera b).

4. La regione Puglia può modificare la delimitazione del Parco aumentandone la estensione rispetto all'area di cui all'articolo 1.

5. Qualora le misure di salvaguardia comportino la sospensione o la limitazione di attività economiche in atto, la Regione prevede adeguati interventi finanziari a favore dei soggetti interessati.

6. Il Ministro dell'ambiente, in caso di inerzia della Regione, sentiti gli enti locali interessati, provvede, con proprio decreto, ai sensi del presente articolo, in sostituzione della Regione stessa.

Art. 2.

(Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Puglia provvede all'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, si provvede alla istituzione del Parco, in via provvisoria, con decreto del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti gli enti locali interessati.

Art. 3.

(Finalità)

1. Le finalità del Parco nazionale dell'Alta Murgia sono quelle della salvaguardia attiva, riqualificazione, riproduzione e fruizione dei valori naturali ed antropici esistenti; della ricostituzione degli ecosistemi biologici originari, garantendone l'integrità e la complessità; della creazione di un nuovo e duraturo sviluppo delle attività economiche e delle risorse, all'interno di nuovi equilibri tra sistema naturale e sistema antropico, in grado di esaltare i rapporti reciproci e di eliminare sfruttamenti intensivi e irrazionali.

2. In particolare il Parco persegue le seguenti finalità:

a) salvaguardia attiva e, ove possibile, ripristino dei caratteri e degli equilibri fisici, geologici, litologici, morfologici, biologici, paleontologici e idrologici del territorio, con particolare attenzione alle forme carsiche di superficie (bacini carsici e doline) e sotterranee (inghiottitoi, gravi, grotte);

b) salvaguardia attiva e ripristino, ove possibile, delle specie animali esistenti ed originarie;

c) salvaguardia attiva e ripristino della flora e della vegetazione esistente ed originaria, con particolare riferimento a specie vegetali e floreali, associazioni vegetali e forestali (macchia mediterranea e sue essenze; bosco ceduo, ad alto e medio fusto e sue essenze; rovere, roverella, fragno, spinosa, cerro, olmo, leccio, perazzo), comunità biologiche e biotipi;

d) salvaguardia attiva dei valori scenici e panoramici;

e) salvaguardia attiva, ripristino e riutilizzo, anche a fini turistico-didattici, turistico-ricreativi, agrituristici, scientifico-culturali, degli elementi della memoria storica: masserie, aratie e marescallerie regie; casali; castelli; jazzi e poste di particolare interesse storico-artistico; siti archeologici, necropoli e specchie, villaggi e chiese rupestri o ipogee; cappelle; tratturi, tratturelli, bracci e viabilità; piscine, pozzi, neviere e muri a secco;

f) promozione della salvaguardia, del recupero e del riutilizzo delle strutture di cui alla lettera e), anche attraverso lo studio e la messa a punto di forme di studio e la messa a punto di forme di incentivazione, rivolta al coinvolgimento dell'intervento dei privati;

g) promozione dello sviluppo di produzioni agro-zootecniche biologiche - anche attraverso la costituzione di marchi di denominazione di origine controllata (DOC), di consorzi e forme di incentivazione finanziaria - che puntino a prodotti selezionati e di qualità;

h) promozione di nuove attività economiche, anche attraverso lo studio e la messa a punto di forme di incentivazione, in sintonia con la politica di riequilibrio ambientale;

i) promozione ed organizzazione della fruizione territoriale a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali, anche mediante la realizzazione di idonee strutture ricettive;

l) promozione di attività didattiche e di informazione ambientale e territoriale rivolte alle popolazioni urbane;

m) promozione di attività di informazione ed assistenza, rivolte agli operatori economici, su biotecnologie e modalità di coltivazione, allevamento, smaltimento e riciclaggio dei rifiuti solido-liquidi (cicli chiusi), sull'applicazione dei sistemi di produzione di energia basati su fonti rinnovabili (sole, vento, biomasse), sul ripristino ed adeguamento degli immobili;

n) promozione di corsi di formazione professionale per operatori territoriali.

Art. 4.

(Organismo di gestione)

1. Alla gestione del Parco nazionale dell'Alta Murgia provvede un apposito ente contemplato nel provvedimento istitutivo di cui al comma 1 dell'articolo 2.

2. La composizione degli organi di tale ente deve assicurare la partecipazione dei sindaci o dei rappresentanti dei comuni il cui territorio ricada anche parzialmente nel Parco, dei presidenti o dei rappresentanti della provincia e della Regione, garantendo in ogni caso la presenza della minoranza, nonché delle associazioni naturalistiche, ambientaliste e culturali maggiormente rappresentative a livello nazionale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, operanti sul territorio, e di quei centri o associazioni locali, riconosciuti per titoli e *curricula*, operanti sul territorio dei comuni interessati da almeno due anni e che contemplino nel proprio statuto finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 3.

3. L'ente di gestione cura la realizzazione dei fini istituzionali del Parco provvedendo, in particolare, alla elaborazione e alla attuazione del piano territoriale, del regolamento e del programma di cui agli articoli 9 e 10.

4. L'ente di gestione, previo parere del consiglio scientifico, richiede al sindaco competente territorialmente di sospendere attività, da chiunque poste in essere, che pregiudichino la conservazione dei valori fondamentali del Parco.

Art. 5.

(Ricerca)

1. L'ente di gestione, allo scopo di perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 3, promuove attività di ricerca e studio anche attraverso l'istituzione permanente di laboratori o centri di ricerca, studio e sperimentazione, consultori e osservatori territoriali.

Art. 6.

(Consiglio scientifico)

1. La regione Puglia, secondo i criteri stabiliti dalle leggi istitutive, nomina un consiglio scientifico composto da studiosi delle discipline interessanti gli obiettivi e le finalità di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, scelti in considerazione della loro comprovata e qualificata competenza, attestata dai rispettivi *curricula* professionali.

2. Il consiglio scientifico ha il compito di analizzare ed indicare i valori fondamentali del parco, di coordinare una indagine scientifica di tutto il territorio, di dare all'ente di gestione, anche mediante la stesura di inventari ed abachi d'uso delle risorse naturali ed antropiche, indicazioni tecnico-scientifiche per la realizzazione dei fini istituzionali del Parco, oltre che degli strumenti urbanistici di coordinamento e di attuazione di cui agli articoli 9 e 10.

3. Ai fini di cui al comma 2 l'ente di gestione deve dare al consiglio scientifico adeguata e preventiva informazione sugli interventi da effettuare sul territorio del Parco. Qualora tali interventi contrastino con la sopravvivenza di valori fondamentali del Parco, il parere espresso dal consiglio scientifico è vincolante.

Art. 7.

(Vigilanza)

1. I provvedimenti istitutivi della regione Puglia prevedono la costituzione di un organismo di vigilanza sull'ente di gestione.

2. Il Ministro dell'ambiente provvede ad un controllo sui risultati della gestione e formula rilievi e raccomandazioni all'ente di gestione.

Art. 8.

(Organi provvisori)

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco ed in attesa dell'intervento della

Regione, per la gestione viene istituito, con la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 2, un ente autonomo di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente. In tale caso i ruoli e le relative dotazioni organiche saranno stabiliti da apposito regolamento ministeriale.

2. Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti nella riunione d'insediamento convocata dal Ministro dell'ambiente. Egli ha la legale rappresentanza dell'ente e ne coordina le attività. Esplica le funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione. Adotta i provvedimenti urgenti e indifferibili che sottopone alla ratifica del consiglio di amministrazione nella seduta successiva.

4. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è formato dai seguenti componenti:

a) due rappresentanti designati dalla Regione, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

b) tre rappresentanti designati, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia (UPI) tra i componenti dei consigli comunali del territorio del Parco;

c) tre rappresentanti dell'Amministrazione centrale dello Stato, scelti dal Ministro dell'ambiente;

d) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche-ambientaliste e culturali maggiormente rappresentative a livello nazionale operanti sul territorio, di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e delle associazioni locali, riconosciute per titoli e *curricula*, operanti da almeno due anni e che contemplino nel proprio statuto finalità analoghe a quelle di cui all'articolo 3 della presente legge; tali rappresentanti saranno scelti dal Ministro dell'ambiente, tra rose di nomi fornite dalle associazioni stesse.

5. In caso di mancata designazione entro tre mesi dalla richiesta del Ministro del-

l'ambiente, questi provvede ugualmente alla nomina del consiglio di amministrazione purchè si sia raggiunta la maggioranza del numero di componenti stabilito al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione, tenuto conto delle indicazioni formulate dal consiglio scientifico per quanto di sua competenza:

a) adotta il bilancio preventivo e consuntivo;

b) predispose il progetto del piano territoriale di coordinamento e dei programmi di attuazione, di cui agli articoli 9 e 10, da inviare alla regione per l'approvazione;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari per l'esecuzione del piano e del programma e in generale per la valorizzazione delle finalità istituzionali del Parco;

d) adotta le direttive attinenti alle attività di promozione e di vigilanza;

e) adotta il proprio regolamento interno.

7. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

8. Il consiglio scientifico è composto da dieci studiosi delle discipline inerenti le finalità del Parco, scelti, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, dal Ministro dell'ambiente fra rose di nomi fornite dal Consiglio universitario nazionale, dal Consiglio nazionale delle ricerche e da altri enti pubblici di ricerca.

9. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente ed è composto da tre membri effettivi, designati dal presidente della Corte dei conti e dal presidente della Giunta regionale, e da due membri supplenti designati dal presidente della Corte dei conti.

10. Le indennità di carica dei componenti degli organi sono stabilite in base alle modalità previste dall'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

11. Gli organi collegiali adottano a maggioranza assoluta il proprio regolamento interno.

12. La direzione dell'ente è affidata a un direttore nominato dal consiglio di amministrazione del Parco in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami. Egli è responsabile della esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'ente; esercita funzione di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno del Parco; partecipa con potere di voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico.

13. Gli organi provvisori operano fino al momento in cui entrano in funzione le strutture dell'ente di gestione di cui all'articolo 4. Se la Regione non provvede ai sensi di tale norma, i componenti degli organi provvisori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta; se nominati nel corso del quinquennio, durano in carica fino alla scadenza del quinquennio stesso. Il direttore mantiene il suo incarico.

Art. 9.

(Piano territoriale)

1. Il piano territoriale del Parco è elaborato tenendo conto degli indirizzi nazionali dettati dal Ministro dell'ambiente, delle indicazioni del consiglio scientifico delle attività di ricerca e studio, di cui all'articolo 6, nonché delle finalità di cui all'articolo 3, ed ha valore di piano territoriale di coordinamento.

2. La regione Puglia, sentiti gli enti locali, nonché gli altri enti e organizzazioni interessati, approva il piano. Qualora la Regione abbia già approvato piani territoriali di coordinamento nell'ambito del territorio del Parco, questi potranno essere recepiti salvo eventuali modifiche al fine di adeguarli alle finalità della presente legge e purchè non risultino in contrasto con la stessa.

3. Il piano:

a) prevede zonizzazioni che tengano conto delle peculiarità morfologiche, strut-

turali ed ecologiche del territorio del Parco;

b) fissa le norme urbanistiche e quelle relative alla costruzione, restauro, ripristino, ristrutturazione e conservazione delle opere architettoniche e dei manufatti;

c) disciplina i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e privato e le norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;

d) regola lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agricole, turistico-didattiche, turistico-ricreative, turistico-ricettive, culturali, di ricerca;

e) prevede la realizzazione di opere pubbliche;

f) individua i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e fruizione sociale del Parco, musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio;

g) regola la raccolta di specie vegetali, il prelievo della fauna a fini di equilibrio biologico, la introduzione di specie animali e vegetali, l'uso delle acque superficiali e profonde, la coltivazione di cave e miniere;

h) indirizza le attività agricolo-zootecniche.

4. I comuni, entro un anno dall'approvazione del piano territoriale di coordinamento, adeguano ad essi gli strumenti urbanistici; il relativo onere finanziario è posto a carico della regione Puglia.

Art. 10.

(Programma di attuazione)

1. Il programma di attuazione del Parco, elaborato e approvato contestualmente al piano territoriale, stabilisce i tempi per l'attuazione delle previsioni del piano, le misure di risarcimento e di incentivazione per le attività private, anche a sostegno dello sviluppo delle attività economiche compatibili con le finalità del Parco e delle riconversioni produttive necessarie per realizzare tali attività, le iniziative di ricerca, di divulgazione e di formazione; quantifica gli

oneri finanziari posti a carico del bilancio regionale e necessari per l'attuazione delle previsioni.

2. Il programma di attuazione ha durata pluriennale e può essere aggiornato annualmente.

Art. 11.

(Misure di incentivazione)

1. Ai comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini del Parco nazionale dell'Alta Murgia, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del Parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere, previsti nel piano di cui all'articolo 9:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare interesse storico, artistico e culturale;

b) recupero di nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili, di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

e) attività culturali nei campi di interesse del Parco;

f) agriturismo escursionistico e naturalistico;

g) attività sportive compatibili con le caratteristiche del Parco.

2. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati che intendano realizzare iniziative produttive e di servizio compatibili con le finalità istitutive del Parco, con il piano territoriale di coordinamento e con il programma di attuazione.

Art. 12.

(Strumenti provvisori)

1. Nel caso di istituzione provvisoria del Parco e in attesa dell'intervento della Regione, gli strumenti previsti dagli articoli

9 e 10, elaborati dall'ente di gestione di cui all'articolo 8, sono approvati dal Ministro dell'ambiente con le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 9. In tal caso gli oneri finanziari di cui al comma 1 dell'articolo 10 sono posti a carico dello Stato.

Art. 13.

(Accordi di programma)

1. La regione Puglia, al fine di promuovere la corretta utilizzazione delle risorse agro-silvo-zooteniche, dell'artigianato e del turismo nel territorio del Parco e delle aree immediatamente limitrofe, promuove accordi di programma con l'ente di gestione, gli enti locali e altri enti pubblici e privati.

Art. 14.

(Personale)

1. Ai compiti di gestione e vigilanza del Parco è adibito personale specializzato. Gli addetti alla vigilanza sono agenti di polizia giudiziaria nell'ambito del servizio cui sono destinati.

2. Alla sorveglianza del territorio del Parco si provvede con dipendenti della Regione e degli enti locali ricadenti nel territorio del Parco.

3. Per i compiti di cui ai commi 1 e 2 può altresì essere utilizzato il Corpo forestale dello Stato secondo modalità stabilite da apposite convenzioni tra il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e la regione Puglia oppure, nel caso di istituzione provvisoria del Parco, l'ente di gestione.

Art. 15.

(Sanzioni)

1. I cittadini residenti nel territorio del Parco e le organizzazioni ivi operanti per le finalità di cui all'articolo 3 sono legittimati a presentare ricorsi al tribunale amministrativo regionale competente per far valere eventuali vizi di legittimità dei provvedi-

menti amministrativi inerenti le materie contemplate nella presente legge, nonchè ad esercitare l'azione inibitoria contro gli illeciti dei privati commessi nelle stesse materie.

2. Sono annullabili gli atti di autonomia privata che abbiano ad oggetto o effetto la lesione di interessi tutelati dalla presente legge. L'annullabilità può essere fatta valere anche da chiunque risieda nel territorio interessato.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste, gli autori di illeciti penali o amministrativi nelle materie contemplate dalla presente legge sono obbligati a risarcire i danni ambientali da essi provocati.

4. Il danno viene calcolato con riguardo all'ammontare delle spese necessarie a ricostituire, nel limite del possibile, i valori alterati dall'intervento illecito. Titolare del diritto di risarcimento è l'ente di gestione.

5. La regione Puglia fissa le sanzioni amministrative per la violazione delle norme previste dal regolamento.

Art. 16.

(Finanziamento)

1. Per l'istituto e il finanziamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia, lo Stato contribuisce con la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 10 miliardi annui per il 1991 e 1992 a valere sui fondi di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 10, quantificato in lire 5 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 5 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali».

Art. 17.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

